

ACCORDO QUADRO

per l'affidamento dei lavori di manutenzione globale ordinaria e straordinaria, compresa la conduzione dei gruppi, delle centrali termiche e condizionamento con affidamento del ruolo di terzo responsabile, presso gli immobili e gli impianti sportivi dell'area del Foro Italico in Roma (Parco, Parco Sportivo Foro Italico S.S.D. a r. l, Villino Onesti, Stadio Centrale del Tennis, Stadio del Nuoto e piscine coperte, Piscine scoperte, Stadio della Farnesina, Stadio dei Marmi, Palazzina Mangiarotti, Palazzina Ondina Valla e Auditorium Rai). R.A.059/21/PA - CIG: 90013862B7 - CUP: J87H21009480001.

TRA

SPORT E SALUTE S.P.A. con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis, 15, C.F., P.IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07207761003, in persona del Presidente e Amministratore delegato, Avv. Vito Cozzoli, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del _____ (di seguito per brevità anche solo "**Committente**"),

E

RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in _____, Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, in persona del _____ e Legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito, per brevità, anche solo "**Fornitore**")

[OVVERO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI]

RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in _____,
Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese
di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA
_____, domiciliata ai fini del presente atto in _____,
Via/Piazza/Altro _____, in persona del _____
e Legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa
mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa,
la mandante _____, sede legale in _____, Via/Piazza/Altro
_____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al
n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata
ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, e la
mandante _____, sede legale in _____, Via/Piazza/Altro
_____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al
n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata
ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, giusta
mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in
_____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito, per brevità,
anche solo “**Fornitore**”)

(di seguito congiuntamente anche le “Parti”)

PREMESSO

a) che il Committente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del
contraente dettati dal 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito, per brevità, anche solo
“D.Lgs. 50/2016”), ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento, in
regime di accordo quadro, con unico operatore economico, dei lavori di

manutenzione globale ordinaria e straordinaria, compresa la conduzione dei gruppi, delle centrali termiche e condizionamento con affidamento del ruolo di terzo responsabile, presso gli immobili e gli impianti sportivi dell'area del Foro Italico in Roma (Parco, Parco Sportivo Foro Italico S.S.D. a r. l, Villino Onesti, Stadio Centrale del Tennis, Stadio del Nuoto e piscine coperte, Piscine scoperte, Stadio della Farnesina, Stadio dei Marmi, Palazzina Mangiarotti, Palazzina Ondina Valla e Auditorium Rai)., attraverso una Procedura aperta, sotto soglia comunitaria ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. ____ del ____ (di seguito, per brevità, anche solo "Procedura" o "Gara");

b) che il Committente, nell'ambito della presente procedura, al fine di perseguire una razionalizzazione delle procedure e dei costi di acquisizione delle prestazioni, aggregando i relativi fabbisogni comuni, agisce anche in nome e per conto del Parco Sportivo Foro Italico S.S.D.a.r.l., (d'ora in poi anche solo Parco Sportivo Foro Italico);

c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro (di seguito anche solo il "Contratto"), alle condizioni, e secondo le modalità e i termini di seguito stabiliti;

d) che il Fornitore è stato sottoposto, con esito positivo, al controllo sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione;

e) che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi anche solo "Capitolato") nonché dalla restante documentazione di gara (ivi incluse le rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse

- la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ (_____/__) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

- la Polizza CAR/RCT, rilasciata dalla _____ ed avente n. _____, con un massimale pari all'importo del contratto, a copertura dei danni materiali e diretti subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e con un massimale pari ad Euro _____ (_____/00) unico per sinistro per la responsabilità civile da danni causati a terzi (RCT) in relazione ai lavori assicurati, che si siano verificati durante l'esecuzione degli stessi;

- la polizza di responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") rilasciata dalla Compagnia _____ ed avente n. _____, per tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei Lavori, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di 1.500.000,00 per persona infortunata

[OPPURE, IN ALTERNATIVA IN CASO DI POLIZZA STIPULATA DALL'AZIENDA PER LA SUA GLOBALE ATTIVITÀ, GIÀ ATTIVATA] polizza stipulata dall'azienda per la sua globale attività, già attivata, e contraddistinta al n. _____ sottoscritta in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ e corredata da relativa appendice a copertura dei lavori oggetto del presente contratto, conforme alle condizioni nonché ai limiti sopra riportati nella documentazione di gara;

h) [SE NON DISPONIBILE ANTIMAFIA E L'APPALTO E' URGENTE O SONO DECORSI 30 GG DALLA RICHIESTA] che stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto oggetto della procedura **[OVVERO, NEL CASO IN CUI SONO DECORSI 30 GG DALLA RICHIESTA]** che, essendo decorsi 30 gg dalla richiesta della comunicazione Antimafia, si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all'art. 88 del D.Lgs.159/2011; l'eventuale esito negativo delle predette verifiche darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto;

i) [IN PRESENZA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA] che si è proceduto ai sensi di quanto stabilito all'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021, alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva e, pertanto, in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 88 del D.Lgs.159/2011, si procederà alla risoluzione di diritto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI, NORME
REGOLATRICI**

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse di cui sopra, gli eventuali Allegati e, sebbene non allegati, i seguenti documenti:

1) Bando di gara nonché Disciplinare di gara, e relativi allegati, accettati dal Fornitore in sede di gara (comprese le eventuali rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti); **2)** Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati n.1 "Specifiche al Capitolato speciale d'appalto", n.2 "Consistenza e Planimetrie" n.3 "Disciplinare oneri per i varchi" nonché il DUVRI, accettati dal Fornitore in sede di gara; **4)** la documentazione amministrativa e l'offerta economica presentate in gara.

2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto negli eventuali Allegati, e da quanto stabilito nella documentazione di gara richiamata al precedente comma 1;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

c) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., per quanto non abrogato;

d) dal D.M. 19 aprile 2000, n.145 e s.m.i. – di seguito denominato "Capitolato Generale" - per quanto non abrogato;

e) dal Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

f) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;

g) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica

amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per il Committente;

h) dal codice civile;

i) dal Codice Etico del Committente.

3. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Committente, il Fornitore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dal Committente.

4. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme pro tempore applicabili in relazione all'oggetto del presente Contratto, comprese quelle eventualmente sopravvenute rispetto alla sottoscrizione del Contratto stesso.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Committente affida, in regime di accordo quadro, al Fornitore i lavori di manutenzione globale ordinaria e straordinaria, compresa la conduzione dei gruppi, delle centrali termiche e condizionamento con affidamento del ruolo di terzo responsabile, presso gli immobili e gli impianti sportivi dell'area del Foro Italico in Roma (Parco, Parco Sportivo Foro Italico S.S.D. a r. l, Villino Onesti, Stadio Centrale del

Tennis, Stadio del Nuoto e piscine coperte, Piscine scoperte, Stadio della Farnesina, Stadio dei Marmi, Palazzina Mangiarotti, Palazzina Ondina Valla e Auditorium Rai). A titolo meramente indicativo e non esaustivo, il contratto ricomprende le prestazioni di seguito indicate e meglio descritte nel Capitolato speciale d'appalto:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, non predeterminati, da eseguirsi a chiamata a seguito di richiesta della Direzione Lavori, riguardante opere compiute da contabilizzare a misura e/o in economia sulla base dei prezzi di riferimento indicati all'articolo 5 dell'allegato n.1 al capitolato "Specifiche al Capitolato Speciale d'Appalto";

b) interventi programmati di manutenzione ordinaria valutati a canone;

c) interventi di manutenzione straordinaria specificatamente finalizzati allo svolgimento degli European Aquatics Championships (Campionati Europei di Nuoto) che avranno luogo dall'11 al 21 agosto 2022 da eseguire entro giugno 2022 e da contabilizzare a misura su specifici Ordini di Servizio della Direzione Lavori.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti nella documentazione di gara nonché nell'offerta presentata dal Fornitore in sede di gara.

3. Sono compresi nel contratto l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le verifiche, i mezzi di cantiere, le attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro completamente compiuto secondo le condizioni di cui al presente accordo, al capitolato e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta nei ordinativi.

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole

dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI

1. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del presente Contratto nonché Direttore dei lavori è Geom. Franco Mattei (Responsabile dell'Area Facility Management")

2. Il Direttore dei lavori è il/la Dott./Dott.ssa _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa ufficiale del Committente verso il Fornitore per la gestione del presente Contratto.

3. L'indirizzo PEC per effettuare comunicazioni al Direttore dei lavori è il seguente: _____

Art. 4 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL FORNITORE

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile del Contratto" il proprio dipendente Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso il Committente per la gestione del presente Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte del Committente. Il Responsabile del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: indirizzo sede _____, numero telefono cellulare _____, numero telefono fisso _____, numero fax _____ ed indirizzo PEC _____.

3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del

presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare al Committente, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

Art. 5 - VALORE DELL'APPALTO

1. Il valore massimo presunto dell'accordo quadro è pari ad € _____, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e comprensivo dei costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze e dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento.

Gli importi contrattuali, determinati sulla base del ribasso unico percentuale offerto del _____ (dicensi del _____) sono così suddivisi:

a) € _____+IVA, quale plafond massimo di spesa raggiungibile, non impegnativo e vincolante per il Committente, per la contabilizzazione degli interventi, a chiamata, di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di manutenzione straordinaria specificatamente finalizzata all'adeguamento degli impianti per lo svolgimento dei Campionati di Nuoto europei 2022, da compensare a misura e/o in economia;

b) € _____+IVA, quale canone per l'assistenza tecnica giornaliera per la manutenzione ordinaria - da effettuarsi con la squadra tipo esplicitata all'art.12 del Capitolato - comprensiva di materiali di ricambio/sostituzione e materiali di consumo, da prestare da lunedì a venerdì, ottenuto moltiplicando il canone annuo (pari ad € _____+IVA) per la durata contrattuale (36 mesi);

c) € _____+IVA, quale plafond massimo di spesa nell'arco della durata contrattuale, per l'assistenza tecnica in occasione di manifestazioni sportive o

altro tipo di manifestazioni/eventi aperte al pubblico che si svolgono nell'area del Parco del Foro Italico;

d) € _____+IVA, quale canone per la gestione acque delle piscine da 25 mt e da 12 mt del Parco Sportivo Foro Italico S.S.D.a r.l. e della vasca ornamentale da 40 mt all'esterno della Sala delle Armi, da eseguirsi da maggio a settembre di ciascun anno, ottenuto moltiplicando il canone annuo (pari ad € _____+IVA) per la durata contrattuale (36 mesi);

e) € _____+IVA, quale canone per l'attività di assunzione del ruolo di "Terzo Responsabile", nell'ambito del servizio di conduzione e manutenzione, ai sensi del D.Lgs192/2005 e DPR 74/2013, di tutte le centrali termiche, gruppi frigoriferi e pompe di calore installate presso gli edifici oggetto dell'appalto, ottenuto moltiplicando il canone annuo (pari ad € _____+IVA) per la durata contrattuale (36 mesi);

f) € _____+IVA, quale canone per la pulizia integrale delle piscine da 25 mt e da 12 mt del Parco Sportivo Foro Italico S.S.D.a.r.l., e della vasca ornamentale da 40 mt all'esterno della Sala delle Armi, da eseguire una volta all'anno, ottenuto moltiplicando il canone annuo (pari ad € _____+IVA) per la durata contrattuale (36 mesi);

g) € 12.639,52+IVA, quali costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, da compensare a misura;

h) 100.000,00+IVA, quali costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento stabiliti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., da compensare a misura.

L'importo per le prestazioni di cui alla precedente lettera **a)** rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale, non impegnativo e vincolante per il

Committente, in quanto frutto di una stima determinata in via presuntiva sulla base di elementi di carattere sia consuntivo, ancorati al fabbisogno pregresso, sia preventivo, basati sul fabbisogno prevedibile delle prestazioni oggetto del contratto.

Analogamente non è impegnativo e vincolante l'importo di cui alla lettera c) in quanto frutto di una stima relativa agli eventi che presumibilmente si svolgeranno nell'area del Parco del Foro Italico.

Il Committente non risponderà, pertanto, nei confronti del Fornitore in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno nonché al termine del contratto, degli importi di cui alle precedenti lettere a) e c).

Le somme non utilizzate nell'anno di riferimento potranno essere utilizzate negli anni successivi.

Il contratto è stipulato con corrispettivo in parte "a corpo" e in parte "a misura" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. dddd) e eeee) e 59, comma 5-bis, del Codice.

Le prestazioni a chiamata di cui alla precedente lettera a) saranno contabilizzate con corrispettivo a "misura", fino alla concorrenza massima di spesa raggiungibile, applicando il ribasso unico percentuale offerto del _____ ai prezzi unitari contenuti nei tariffari e prezzari posti a base di gara di cui all'art.5 delle Specifiche Al Capitolato Speciale d'appalto. Tali prezzi, al netto del ribasso offerto, costituiscono i prezzi contrattuali, fissi ed invariabili ad ogni effetto di legge.

Le prestazioni di cui alla precedente lettera c) saranno contabilizzate "a misura", fino alla concorrenza massima di spesa raggiungibile; verrà applicato l'importo unitario stabilito in € _____+IVA, al netto del ribasso offerto, per

ciascun evento e/o manifestazione sportiva che si svolgeranno nell'area del Parco del Foro Italico.

I canoni offerti di cui ai precedenti punti **b), d), e), f)** resteranno invariabili ed indipendenti da qualsivoglia eventualità o imprevisto sopraggiunti, fermo restando che il Fornitore rinuncia, sin d'ora, a vantare qualsivoglia diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo medesimo, per l'intera durata contrattuale. Qualora il Fornitore non eseguisse o eseguisse solo parzialmente i lavori remunerati a canone fisso, il Committente provvederà a detrarre dal relativo canone i corrispondenti valori delle lavorazioni non eseguite od eseguite in parte.

Il risparmio conseguito dal Committente rispetto agli importi posti a base relativi alle attività di cui ai punti b), d), e), f), derivante dal ribasso offerto, andrà a incrementare il valore del plafond previsto per le prestazioni di cui ai precedenti punti a) e c) nella misura successivamente indicata dalla Direzione Lavori.

2. Tutti gli importi sopra indicati devono intendersi comprensivi di tutte le attività, nonché ogni altro intervento, prestazione od onere necessario, anche ove non espressamente indicati o previsti negli elaborati tecnici, comunque funzionali alla perfetta esecuzione delle prestazioni di cui all'Accordo quadro.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

4. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura delle prestazioni, delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE ED EVENTUALI OPZIONI

1. La durata dell'accordo quadro è stabilita in 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.

2. **[SOLO SE PREVISTA ESECUZIONE ANTICIPATA]** Con la firma del Contratto le Parti ratificano tutte le attività eventualmente svolte dalle medesime a decorrere dal _____ sino alla data della stipula.

3. Oltre ai canoni per le attività di cui alle lettere b), d), e), f) del precedente articolo 5, il Committente emetterà durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi di servizio per le attività di cui all'articolo 5 lettera a) e c), fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa indicato nella stessa lettera.

4. Qualora alla scadenza del contratto non saranno stati raggiunti gli importi massimi di spesa, non impegnativi e vincolanti di cui all'articolo 5 lettera a) e c), le Parti potranno concordare un'eventuale proroga del contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi, purché ci sia disponibilità economica per garantire anche le attività di cui al precedente articolo 5, lettere b), d), e), f).

5. Il Fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui gli importi massimi di spesa di cui alle lettere a) e c) non vengano raggiunti.

6. Nel corso dell'esecuzione del Contratto il Committente si riserva la facoltà di chiedere - e il Fornitore ha l'obbligo di accettare - agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del Contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

7. Il Committente si riserva la facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL

FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, nonché nel Contratto e negli eventuali Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, ai sensi del successivo art. 19 (“Risoluzione del Contratto”).

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nei relativi Allegati nonché alle specifiche tecniche esposte nei singoli contratti applicativi o, se del caso, sulla base del solo progetto qualora predisposto.

4. I singoli Ordinativi di servizio emessi dalla Direzione Lavori saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel Capitolato e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche di cui alla documentazione tecnica relativa al singolo lavoro o, se del caso, sulla base del solo progetto qualora predisposto.

5. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

6. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e dovrà

assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto e dei successivi ordinativi esecutivi.

7. L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio delle attività degli immobili oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con il Committente, tutte le metodologie che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o, in casi speciali, di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi.

8. E' onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

9. Nel caso in cui le attività rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (cantieri temporanei o mobili così come definiti dall'art.89, c. 1, lettera a) del medesimo decreto) e il Committente procederà all'elaborazione di specifico PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), ove necessario, comprensivo della stima dei costi per la sicurezza come specificato all'Allegato XV al D.Lgs.81/08 e s.m.i., resta comunque onere del Fornitore elaborare il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

10. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore,

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.

11. Il Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto quanto specificato nel presente atto e negli eventuali Allegati e negli atti di gara indicati al precedente art. 1, comma 1;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli eventuali Allegati e negli atti di gara indicati al precedente art. 1, comma 1;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente;

f) comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa

relative alle prestazioni contrattuali;

h) manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui il Committente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016;

k) a uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Committente.

12. Le attività eventualmente da svolgersi presso gli uffici del Committente dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Committente nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Committente continueranno ad essere utilizzati dal personale del Committente e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

13. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni

contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.

14. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

15. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

16. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

17. Il Fornitore si obbliga a:

a) dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali;

b) garantire le prestazioni contrattuali ne/i luogo/hi indicati nel Capitolato.

18. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Committente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

19. Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni oggetto del presente Contratto non sono affidate al Fornitore in via esclusiva, pertanto il

Committente può affidare le stesse prestazioni anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.

20. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 (“Risoluzione del Contratto”).

Art. 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10, e all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs.50/2016 in caso di subappalto **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**.

6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**), il Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**), di cui al periodo precedente, il

Committente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016[**SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA**]

9. Se applicabile il Fornitore è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 17-bis, primo comma, del D.lgs 09 luglio 1987, n. 241 (introdotto dal D.L. n. 124/2019).

Art. 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore ha l'obbligo di:

a) comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di capacità generale e di idoneità richiesti ai fini della partecipazione alla gara;

b) comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19("Risoluzione del Contratto").

Art. 10 - VERIFICHE ISPETTIVE

1. Il Committente avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, nel corso delle varie fasi dei lavori, controlli sull'andamento dei lavori e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato speciale d'appalto; le predette verifiche ispettive possono essere eseguite dal Committente anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del Contratto.

2. Le verifiche ispettive possono riguardare:

a) le prescrizioni previste nel Capitolato, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;

b) gli aspetti/requisiti attinenti ai lavori e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;

c) tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

3. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

4. E' obbligo del Fornitore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. Il Committente avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché i lavori siano eseguiti nel

rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, il Fornitore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Committente.

5. La verifica di conformità sarà svolta dal Committente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016.

6. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se i risultati che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte ed in modo conforme alle prescrizioni del Capitolato; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

7. Il Committente ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19("Risoluzione del Contratto").

Art. 11 - LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a eseguire i lavori oggetto del Contratto secondo i livelli stabiliti nel Capitolato.

Art. 12 - CLAUSOLA SOCIALE

1 Ai sensi dell'art.50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, il Fornitore è tenuto ad applicare i contratti collettivi del settore pertinente all'oggetto del presente affidamento, di cui all'articolo 51 del D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81.

Il Fornitore si impegna a utilizzare prioritariamente il personale dell'impresa uscente, qualora sia in possesso della professionalità richiesta e a condizione che ciò sia compatibile con l'organizzazione d'impresa della ditta e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste.

Art. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta.

3. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

5. Il Fornitore, previa comunicazione al Committente, può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. È ammessa altresì la menzione del rapporto contrattuale con il Committente nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

Art. 14 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. Il ribasso unico percentuale offerto rimane fisso ed immutato per tutta la

durata contrattuale indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base a rate di acconto corrisposte per Stati di Avanzamento Lavori trimestrali che comprenderanno sia i lavori compensati a “misura” sia le prestazioni compensate a “canone fisso” rese nel periodo di riferimento, al netto del ribasso unico percentuale offerto e delle ritenute prescritte per legge.

2. Ciascun pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

3. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016 viene concessa l’anticipazione del 20% sul totale degli importi a canone di cui ai punti b), d), e), f) dell’art. 5 del presente contratto, da corrispondere entro quindici giorni dall’avvio del contratto; per le prestazioni di cui ai punti a), c) tale anticipazione sarà riconosciuta sull’importo di ogni singolo ordine di servizio e corrisposta al Fornitore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione a cui afferisce lo stesso.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva

attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente e in rate costanti in occasione di ciascun SAL

4. La fattura può essere emessa solo dopo aver ricevuto l'Ordine di acquisto SAP da parte della Direzione Acquisti del Committente.

5. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

6. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) al Committente, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: UFEEXY.

7. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", il Fornitore dovrà obbligatoriamente indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:

- Codice Identificativo Gara – < CIG >
- Numero Ordine di Acquisto – OdA
- Codice CUP

8. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 50/2017, il Committente rientra nell'ambito di applicazione dello split payment. Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti del Committente, le relative fatture emesse:

a) dovranno riportare l'annotazione "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti" ovvero "split payment" - "art. 17-ter D.P.R. 633/72";

b) dovranno esporre l'aliquota e l'ammontare dell'IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente dal Committente all'Erario.

9. Il Committente si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

a) che non siano trasmesse in modalità elettronica;

b) per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, mancata indicazione della scissione dei pagamenti ecc.);

c) per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione delle prestazioni Contrattuali; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art.19 ("Risoluzione del Contratto").

11. [NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI] Nel caso in cui risulti aggiudicatario un RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da inviare al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Il Fornitore, il subappaltatore **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

7. [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN**SEDE DI GARA]** Il Direttore dei lavori verificherà che nei contratti di

subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita

clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge.

8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a

trasmettere al Direttore dei lavori, oltre alle informazioni di cui all'art. 105,

comma 2, quinto periodo, del D.Lgs.50/2016, anche apposita dichiarazione

resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove

predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola

con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla sopracitata Legge, restando inteso che il Direttore dei

lavori si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto

attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti

stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna

determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti

pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di

cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario,

eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no

riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad

utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al

Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i

dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso

comunicato.

Art. 17 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 18 - PENALI

1. Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel presente Contratto, nella documentazione di gara comporta l'applicazione delle penali di seguito indicate :

a) il Fornitore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori, oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare al Committente, una penale pecuniaria stabilita nella misura di euro 1.000,00

per ogni giorno di ritardo.

b) per la mancata esecuzione nei tempi previsti dei singoli interventi manutentivi, oltre il termine richiesto dalla Direzione Lavori, si darà luogo all'applicazione di penali, come di seguito indicato:

- il mancato intervento per interventi urgenti entro 3 ore dalla richiesta comporterà l'applicazione di una penale forfetaria di euro 200,00/ora o frazione di essa;

- il ritardato inizio dei lavori ordinati darà luogo all'applicazione di una penale forfetaria di euro 300,00/giorno e dopo il 3° giorno di ritardo euro 500,00/giorno;

- per i lavori di manutenzione considerati di urgenza nel caso in cui non vi si dia inizio tempestivamente, nel rispetto del termine firmato dal Direzione Lavori o eventualmente concordato firmato dal Direzione Lavori tra le parti e/o gli stessi proseguissero in maniera tale da lasciare pregiudicare il rispetto dei termini di ultimazione previsti, sempreché le cause siano imputabili al Fornitore, il Committente potrà provvedere ad affidarne di ufficio l'esecuzione ad altra impresa, previa comunicazione scritta al Fornitore e gli eventuali danni ricadranno sullo stesso, salva sempre la risoluzione del Contratto per colpa dello stesso.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che comportano l'applicazione delle penali stabilite, devono essere contestati al Fornitore per iscritto dal Committente mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

3. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore deve comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi

dalla ricezione della contestazione.

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Committente a giustificare l'inadempienza, il Committente può insindacabilmente applicare al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. Il Committente può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Il Committente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art.

1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

b) sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle modificazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo art. 106;

c) sono state superate le soglie fissate dal Committente negli atti di gara nel caso di modificazioni non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs.50/2016;

d) sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 relativamente alle modificazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 106;

e) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della gara, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs.50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara stessa;

f) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della gara, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs.50/2016 e secondo le linee guida A.N.AC.;

g) la gara non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE;

h) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei

requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

i) qualora il Fornitore, in esecuzione del presente Contratto, offra o fornisca prodotti, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione della gara;

j) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 24 ("Garanzia definitiva") eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;

k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Committente, ai sensi dell'art. 31 ("Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore");

l) nei casi di cui agli artt. 10 ("Verifiche Ispettive"), 13 ("Obblighi di riservatezza"), 15 ("Fatturazioni e pagamenti"), 16 ("Tracciabilità dei flussi finanziari"), 17 ("Trasparenza"), 18 ("Penali"), 21 ("Subappalto"), 23 ("Garanzia definitiva"), 24 ("Manleve e polizza assicurativa"), 25 ("Divieto di cessione del contratto e dei crediti"), 28 ("Codice Etico e Modello organizzativo"), 30 ("Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore"), 32 ("Tutela della privacy e trattamento dei dati personali") del presente atto, nonché in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto, dal Capitolato e dai suoi allegati;

m) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 17 ("Penali") del presente Contratto;

n) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

o) qualora il Fornitore disattenda gli obblighi contrattuali richiamati dal capitolato speciale d'appalto e nelle ipotesi delle ulteriori fattispecie indicate al paragrafo 29 delle specifiche al medesimo capitolato, nonché nelle ipotesi di cui al Contratto;

p) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

2. Il Committente deve risolvere il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

c) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre, il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del

Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114 del 2014.

3. Il Committente, quando accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, il Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi

del presente articolo, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dal Committente, per porre fine all'inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, ai sensi del presente articolo, e di incamerare definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

6. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 20 - RECESSO

1. Le Parti convengono che il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo

e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

2. Inoltre, il Committente può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Committente stesso, che incidano sull'esecuzione del Contratto.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Committente potrà recedere dal Contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del Committente delle prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto

dall'art. 1671 cod. civ..

Art. 21 - SUBAPPALTO

[SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà.

2. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Direttore dell'esecuzione del Contratto prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]

3. Il Fornitore, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al _____% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- _____

4. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016. Resta fermo che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs.50/2016, non può essere affidata a terzi in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In ogni caso, la categoria prevalente OG2 potrà essere subappaltata solo per il

49,99% del suo importo, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016, come modificato dal Decreto Semplificazioni.

5. Inoltre, non potrà essere affidata in subappalto l'esecuzione delle prestazioni indicate nella documentazione di gara che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore. Pertanto, le lavorazioni relative alla categoria c.d. "SIOS" OG11 dovranno essere svolte direttamente dall'aggiudicatario e, perciò, non sono suscettibili di subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, in ragione dei caratteri di specialità e significatività.

L'assunzione del ruolo di terzo responsabile non può essere subappaltabile.

6. Il Fornitore si impegna a trasmettere al Direttore dei lavori, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

a) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84;

c) dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;

d) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.Lgs50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

Il contratto di subappalto, dovrà altresì essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, ed indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici

7. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Committente revocherà l'autorizzazione.

9. Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

10. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto (in caso di divisione in Lotti, per lo specifico Lotto).

11. Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa

l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Direttore dei lavori provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Committente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

13. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

14. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da

parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette al Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

15. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lettere a) e c), del D.Lgs.50/2016.

16. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016.

17. Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D.Lgs.50/2016 al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del Direttore dei lavori, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture dei subappaltatori che hanno eseguito lavorazioni nell'ambito dello stato di avanzamento lavori oggetto del pagamento, l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore.

18. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

19. In caso di inadempimento da parte del Committente agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi del precedente art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), salvo il diritto al risarcimento del danno.

20. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Direttore dei lavori prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

21. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

Il Committente provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

Art. 22 - SUBCONTRATTO

1. Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Direttore dell'esecuzione del Contratto, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

a) il nome del sub-contraente;

b) l'importo del sub-contratto;

c) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

2. Il Fornitore deve inoltre comunicare al Direttore dei lavori le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 23 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ (_____/00) in favore del Committente, e [IN **CASO DI RTI**] presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nell'art.19 ("Risoluzione del Contratto"), ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

3. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento agli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

a) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;

b) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto.

4. La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto.

5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Committente verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

6. La garanzia cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante del relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del precedente art. 19 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 24 - MANLEVE E POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Fornitore risponde come del fatto proprio dell'operato dei propri dipendenti, collaboratori, subappaltatori [SE IL SUBAPPALTO È STATO

RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA], sub-contraenti, e si obbliga a tenere il Committente manlevato ed indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità comunque connessa, conseguente o derivante dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad esonerare il Committente da qualsiasi tipo di responsabilità o molestie, verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore.

3. In particolare, senza che ciò escluda eventuali altre domande o azioni, la manleva comprende ogni domanda di risarcimento di danni o di pagamento di indennizzi per effetto di pregiudizi di qualsiasi genere (lesioni, danneggiamento, danno d'immagine, ecc.) comunque subiti da persone, animali o cose verificatisi per effetto della condotta attiva o omissiva del Fornitore o di soggetti terzi del cui operato quest'ultimo debba rispondere, nonché le spese di assistenza legale eventualmente sostenute dal Committente in relazione a tali domande.

4. A fronte degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha stipulato la Polizza CAR/RCT e la polizza di responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO"), conformi ai requisiti indicati nella Documentazione di gara.

5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Sport e Salute da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro

eventuale sostituzione o rifacimento.

6. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 4, il Contratto si risolve di diritto, ai sensi del successivo art. 19 (“Risoluzione del Contratto”), con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 4.

8. Qualora il Fornitore non provveda al pagamento del premio assicurativo, il Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, ferma restando la possibilità del Committente di incamerare la garanzia definitiva a copertura di quanto versato e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

9. Le garanzie di cui al comma 4 del presente articolo, prestate dal Fornitore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

Art. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016.

2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal

Contratto, fatta salva eventuale espressa autorizzazione del Committente. In tale ipotesi, si applica la disciplina di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 nonché le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 19 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 26 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 27 - SCIOPERO DEL PERSONALE

1. In caso di sciopero del personale il Fornitore dovrà porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del Contratto e comunque dovrà essere assicurato un servizio di emergenza.

2. In caso di inottemperanza il Committente può procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

3. Ogni sciopero dovrà essere comunicato dal Fornitore al Committente con un anticipo di almeno 7 giorni.

4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

Art. 28 - CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico del Committente consultabile sul sito internet dello stesso e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e il Committente. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i due anni successivi alla risoluzione del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuta.

2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna:

a) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001;

b) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Committente, ai sensi del D.lgs. 231/2001, per le parti di pertinenza del Fornitore e così come verrà reso disponibile dal Committente all'atto della stipula.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente art. 19 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 29 - ONERI E TASSE

1. Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del Fornitore tutti gli oneri di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 30 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore prende atto ed accetta che il Contratto non consente in alcun modo l'utilizzazione da parte dello stesso dei marchi e dei segni distintivi del Committente.

2. Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore e si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, obbligandosi, pertanto, a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

3. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Committente è tenuto ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente

comma 2 promossa nei confronti del Committente, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 19 (“Risoluzione del Contratto”), recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.

Art. 31 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE

1. Al presente Contratto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
3. Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dal Fornitore è quello riportato in epigrafe.

Art. 32 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di

protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stesso; il Committente tratterà i dati forniti per la sua gestione ed esecuzione economico amministrativa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi e per fini di studio e statistici.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, in adempimento agli obblighi di legge, i dati di contratto ed alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all'interno del sito web della Società in apposite sezioni dedicate.

5. Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l'affidamento da parte del Committente al Fornitore di attività di trattamento di dati personali lo stesso è nominato "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR assumendo i compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso.

Art. 33 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi eventuali allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.

2. Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

4. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

Sport e salute S.p.A.

Il Fornitore

Il Presidente e Amministratore

Il Rappresentante legale

delegato

Avv. Vito Cozzoli

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e

collegate]

norme collegate]

ALLEGATO AL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ORDINARIA E STRAORDINARIA, COMPRESA LA CONDUZIONE DEI GRUPPI, DELLE CENTRALI TERMICHE E CONDIZIONAMENTO CON AFFIDAMENTO DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, PRESSO GLI IMMOBILI E GLI IMPIANTI SPORTIVI DELL’AREA DEL FORO ITALICO IN ROMA (PARCO, PARCO SPORTIVO FORO ITALICO S.S.D. A R. L, VILLINO ONESTI, STADIO CENTRALE DEL TENNIS, STADIO DEL NUOTO E PISCINE COPERTE, PISCINE SCOPERTE, STADIO DELLA FARNESINA, STADIO DEI MARMI, PALAZZINA MANGIAROTTI, PALAZZINA ONDINA VALLA E AUDITORIUM RAI). R.A.059/21/PA - CIG: 90013862B7 - CUP: J87H21009480001

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli di seguito elencati:

Art. 5 -VALORE DELL’APPALTO; Art. 8 - DURATA CONTRATTUALE;
Art. 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE;
Art. 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI

LAVORO; Art. 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE; Art. 10 - VERIFICHE ISPETTIVE; Art. 13- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA; Art. 14 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI; Art. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI; Art. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI; Art. 17 – TRASPARENZA; Art. 18 – PENALI; Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; Art. 20 - RECESSO; Art. 21 – SUBAPPALTO; Art. 22 – SUBCONTRATTO; Art. 23- GARANZIA DEFINITIVA; Art. 24 - MANLEVE E POLIZZA ASSICURATIVA; Art. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI Art. 28 - CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO; Art.30 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE Art. 31 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE;

Il Fornitore

Roma
li _____

Il Rappresentante legale

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]